

# TI\_GERICHTE 72.2019.226 vom 27. November 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-11-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_72.2019.226\\_d20191127](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2019.226_d20191127)

FR: TI\_GERICHTE 72.2019.226 du 27 novembre 2019

IT: TI\_GERICHTE 72.2019.226 del 27 novembre 2019

## Regeste

Incendio intenzionale: all'interno del garage seminterrato di un palazzo, dato fuoco al telo in plastica posto a copertura di un motorino, beni entrambi andati distrutti per un danno complessivo denunciato di CHF 1'200.00, rogo domato dagli inquilini del palazzo prima dell'arrivo dei soccorritori

## Erwägungen

### E. 1

CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell'ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell'onere probatorio (DTF 120 Ia 31). Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo (DTF 127 I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e 1P.20/2002 del 19 aprile 2002). Il precetto non impone però che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009; 6B.579/2009 del 9 ottobre 2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012). V) Fatti di cui all'atto d'accusa e all'atto d'accusa aggiuntivo 1) Dichiarazioni di terzi 20. Come già sopra evocato, \_\_\_\_\_ ha dichiarato il 25 maggio 2019 in Polizia che: " attorno alle 20:45 mi affacciavo alla finestra del mio appartamento, sio al 5° piano del palazzo colpito, per fumare una sigaretta. (...) se non sbaglio verso le 21:00, notavo un uomo provenire da Via \_\_\_\_\_ e diretto verso via \_\_\_\_\_. Lo stesso vedevo che barcollava palesemente e teneva nella mano destra un bastone di colore nero, probabilmente da passeggio. Sembrava fosse ubriaco. Lo stesso ad un certo punto si è fermato ed entrava nel garage sito sotto il mio palazzo. Dopo circa 10 minuti l'uomo si allontanava in direzione di via \_\_\_\_\_. Connotati dell'uomo: uomo – \_\_\_\_\_ anni – capelli corti/medi \_\_\_\_\_ (\*preciso che i capelli erano poco curati), statura \_\_\_\_\_ ca. \_\_\_\_\_ cm/ \_\_\_\_\_ cm – giacca da vento grigio – pantaloni jeans blu scuri – corporatura media – carnagione bianca – senza baffi e barba. Mentre l'uomo si allontanava si è fermato anche presso le bucalettere del palazzo di via \_\_\_\_\_. Dopo 3 minuti lo stesso si allontanava". (VI PG 26.05.2019, allegato 8 ad AI 1) 21. Interrogato nuovamente il giorno seguente, il testimone ha riconfermato le proprie allegazioni, aggiungendo che: " ripeto che ero molto sorpreso dall'andamento di questo uomo che camminava a zig-zag lungo tutta la strada, in modo molto strano, e pertanto mi

ero detto che quest'uomo o era invalido oppure era ubriaco. Come già detto questa persona teneva in mano destra un bastone utilizzato da persone anziane o invalide, non era un bastone moderno come quelli utilizzati per andare in montagna. Questo signore nello spostarsi adoperava quale appoggio questo bastone. Questa persona camminava su Via \_\_\_\_\_ proveniente da Via \_\_\_\_\_ (...) come ha oltrepassato il palazzo in cui abito, ho potuto notare come lo stesso ha compiuto una svolta repentina verso la sua destra in direzione dei parcheggi della nostra palazzina. Nel momento in cui ha svoltato a destra, l'ho perso di vista, e non ho potuto vedere se lo stesso sia entrato o meno nel garage. (...) Dopo avere visto quest'uomo, io sono andato avanti a fumare e dopo 5-10 minuti ho rivisto la stessa persona fuoriuscire da dove lo avevo perso di vista. L'uomo uscendo si è diretto verso destra su Via \_\_\_\_\_, in direzione di Via \_\_\_\_\_ (...) quando è fuoriuscito da Via \_\_\_\_\_ e si è diretto verso via \_\_\_\_\_, l'uomo non era più così barcollante, sembrava più deciso di prima e camminava vicino la siepe a bordo strada. (...) ho potuto notare soltanto un bastone. Non ho notato che avesse con sé borsette o zaini. (...) La persona vestiva con una giacca vento con maniche lunghe". (VI PG 27.05.2019, allegato 9 ad AI 1, p. 2-4) Il testimone ha poi riferito di non essere in grado di riconoscere la persona vista la sera precedente, pur asserendo che l'individuo che gli era stato mostrato in fotografia la sera precedente – e riconosciuto con il numero

### **E. 1.1**

dell'atto d'accusa principale, la Corte ha rilevato che sussistono alcune incoerenze in punto alle dichiarazioni del testimone e ciò con specifico riferimento alla pettinatura e lunghezza dei capelli, nonché sul lasso di tempo in cui la persona notata in strada è rimasta fuori dal suo campo visivo. Ciò nondimeno, le caratteristiche dell'imputato ben si conciliano con quanto inizialmente dichiarato da \_\_\_\_\_ in relazione all'uomo notato in strada, segnatamente in merito all'età apparente, alla statura stimata, al fatto che il menzionato individuo deambulava con un bastone. 82. Le immagini della videosorveglianza attestano che l'imputato si è trattenuto, alle 21:24, davanti al civico \_\_\_\_ di Via \_\_\_\_\_, così come pure che egli ha tentato di accedere alla palazzina di Via \_\_\_\_\_ alle 21:26 e di seguito al civico \_\_\_\_ della medesima strada, per poi raggiungere alle 21:29 il ristorante \_\_\_\_\_, dove ha poi scordato il bastone e lo zainetto. 83. Relativamente al motivo per cui IM 1 avrebbe tentato di guadagnare l'interno di alcune palazzine del quartiere, si dirà che egli ha maldestramente tentato di sostenere di aver avuto l'intenzione di commettere furti nelle lavanderie. Si ricorderà, tuttavia, che l'imputato ha inizialmente evocato una sua amnesia in merito a quanto fatto quella sera, di non aver avuto motivo per entrare nei palazzi di Via \_\_\_\_\_ (" non ho amici da visitare in Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_). Nel senso che non rendo visita a persone che abitano in quelle vie e non ho motivo per recarmi in immobili sito in quelle vie" - VI PP 28.05.2019, AI 6, p. 5), giungendo solo in seguito a sostenere l'ipotesi dei furti. Neppure egli può essere seguito quando afferma che nel primo verbale era confuso e/o scioccato e che nel seguente verbale davanti al PP si trattava di una strategia. A mente della Corte, se vi è una strategia difensiva, questa è rappresentata dall'addebitarsi – dopo aver preso atto delle immagini della videosorveglianza che attestavano i suoi tentativi di guadagnare l'interno dei palazzi – un reato di esigua gravità quale il furto di monete in lavanderia, in luogo di quello ipotizzato dalla pubblica accusa. Del resto, la sua situazione economica, evincibile dagli atti, non appare particolarmente compromessa, soprattutto se si considera che egli riusciva pure ad inviare denaro all'estero. Non si può poi non evidenziare che IM 1, malgrado l'asserita amnesia, è giunto ancora in sede dibattimentale ad ammettere e poi ritrattare di aver tentato

di entrare – anche solo per commettere un furto – nell’immobile di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa e ciò a significare che egli intende unicamente allontanarsi dal luogo dei fatti. La Corte ha ritenuto che IM 1 è la persona che \_\_\_\_\_ ha osservato dal proprio balcone camminare lungo la strada per poi svoltare verso il palazzo sito al numero civico \_\_\_\_\_ di Via \_\_\_\_\_ attorno alle ore 21:00 del 26 maggio 2019. 84. Dal punto in cui è scomparso alla visuale del testimone, l’imputato avrebbe potuto anche raggiungere il garage, la lavanderia o il vano scale. Lo stesso \_\_\_\_\_ ha tuttavia indicato che la lavanderia è usualmente chiusa, mentre se il menzionato individuo fosse entrato nel palazzo avrebbe visto le luci nella tromba delle scale o sentito l’ascensore. Ne discende che l’imputato può aver raggiunto unicamente il garage. Quanto agli atti ivi compiuti dall’imputato, la Corte ha ritenuto i seguenti elementi: - gli orari evidenziati dagli inquirenti e le tempistiche che ne derivano sono del tutto compatibili con la presenza sul luogo dei fatti dell’imputato; - la reticenza, di cui si è detto, secondo cui IM 1 ha negato non solo di essersi avvicinato al citato palazzo, ma pure – inizialmente – di essersi trovato in Via \_\_\_\_\_; - il modus operandi dell’imputato, rappresentato dall’appiccare fuoco senza acceleranti, ciò che è oggettivamente avvenuto in concreto; - il fatto che IM 1 era oggettivamente in possesso di un accendino; - le caratteristiche precipue dell’imputato, il quale ha ammesso davanti alla Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, che il fuoco è fonte di trasgressione, ciò che lo ha portato ad essere condannato per il reato di incendio intenzionale in passato. Analogamente si ricorderà che già nel precedente procedimento egli era stato ritenuto un piromane; - il fatto che il rischio che egli commetta reati legati all’improprio uso del fuoco risulta esponenzialmente accresciuto allorché l’imputato assume sostanze psicoattive, ciò che in concreto era il caso, avendo egli bevuto a più riprese birra durante la serata e, più in generale, avendo egli ripreso a consumare alcolici già nel corso del 2016 (tra i mesi di novembre/dicembre 2016 in VI PP 12.07.2019, AI 62, p. 8; maggio/giugno 2018 in VI DIB, p. 2). 85. Giova al proposito ricordare il preavviso della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi del 14 ottobre 2015, dove l’imputato ha dichiarato: " (...) dare fuoco per me era una trasgressione che faceva parte del mio io. Prima non avevo gli strumenti per non dar seguito a queste pulsioni. Attualmente sono cambiati gli strumenti, so cosa devo fare per non abusare di alcool poiché una situazione del genere potrebbe far riaffiorare questi miei bisogni di trasgressione. Principalmente lavoro sulla causa che mi ha portato a trasgredire: io adesso so cosa non devo fare. A prescindere dalla continuazione della misura formale, io comunque continuerò la presa a carico presso \_\_\_\_\_. (...) non so dire se il fuoco mi affascina, certo è che mi dava adrenalina. In questi 6 anni è cambiato in me il fatto che non ho più queste pulsioni verso il fuoco. Sarà perché non bevo più o forse per altre ragioni, non lo so, vero è che gli incendi li ho appiccati in stato di ebbrietà". (AI 17, allegato 19) Ciò aveva del resto fatto sì che la liberazione condizionale avvenisse proprio accompagnata – tra le altre cose – dall’obbligo di astenersi dal consumo di sostanze psicoattive (cfr. decisione GPC, 23.11.2015, AI 17, allegato 27). 86. Quanto precede ha condotto la Corte alla granitica convinzione che l’imputato ha appiccato l’incendio descritto al punto 1.1 dell’atto d’accusa. 87. Per quanto concerne ai fatti occorsi Via \_\_\_\_\_, di dirà che dagli atti non emergono particolari elementi, se non la presenza dell’imputato in zona ed un modus operandi compatibile, segnatamente appiccando il fuoco nello scantinato utilizzando carta/cartone e senza fare capo ad acceleranti. Al proposito va comunque detto che questo, da solo, non risulta sufficiente a suffragare la tesi accusatoria, in quanto sprovvisto di peculiarità che lo renderebbero tipicizzante l’agire di IM 1. Analogamente, la sua semplice

presenza nei dintorni, per quanto evocativa, neppure può essere ritenuta un indizio. Si ricorderà, peraltro, che il testimone non ha saputo dare alcuna indicazione precisa circa quanto avvenuto in Via \_\_\_\_\_, salvo il collegamento da egli fatto tra l'incendio e l'individuo visto davanti al palazzo di Via \_\_\_\_\_. 88. In fine, quanto alla cartina rinvenuta sul luogo del reato, la stessa non mostrava tracce biologiche riconducibili all'imputato e – stante il rapporto della Polizia scientifica – neppure aveva caratteristiche tali da permettere di concludere con sufficiente certezza che si trattasse del medesimo tipo di quelle in possesso dell'imputato. Anche il fatto, in quanto tale, di possedere cartine da sigaretta, seppure non diffusissimo, non può rappresentare un elemento tale da permettere di concludere con la necessaria certezza che si sia trattato di IM 1. 89. In tale contesto, in applicazione del principio in dubio pro reo, l'imputato è stato prosciolto dal punto 1.2 dell'atto d'accusa, così come pure dal punto 1 dell'atto d'accusa aggiuntivo del 19 novembre 2019. 90. In diritto, richiamati i principi giurisprudenziali sopra esposti, con riferimento ai soli fatti di cui al punto 1.1 dell'atto d'accusa principale, trova pacificamente applicazione l'art. 221 cpv. 1 CP, ritenuto che non vi è stato pericolo per la vita o l'integrità delle persone. VIII) Perizia psichiatrica 91. In data 12 giugno 2019 (cfr. AI 26 e 31) il PP ha conferito mandato alla dr.ssa \_\_\_\_\_ di allestire una perizia psichiatrica in capo all'imputato. Le conclusioni del referto presentato il 22 luglio 2019 indicano che: " 1. Esistenza di una turba psichica: L'esame del periziando ha messo in evidenza al momento dei fatti imputati, nell'ipotesi accusatoria in cui si sarebbero effettivamente verificati, una turba psichica. Utilizzando la classificazione diagnostica internazionale delle sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali ICD 10 il periziando era affetto da un disturbo di personalità emotivamente instabile tipo borderline (10 F 60.31); da una sindrome di dipendenza da sostanze alcoliche con riferito saltuario consumo (F 10.2). La sindrome di dipendenza da benzodiazepine era in remissione (attualmente astinente) (F13.20). Presenta una sindrome di dipendenza da tabacco uso continuo (F17.25). (...) 2. Incapacità o scemata imputabilità (art. 19 cpv. 1 e 2 CP) 2.1 I reati presi in considerazione (se confermati), erano da mettere in relazione con la turba psichica sopra rilevata. Sì. 2.2 No. Il periziando non era totalmente incapace di valutare il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione. 2.3 No. Al momento dei fatti la capacità del periziando di valutare il carattere illecito delle sue azioni non era scemata. 2.4 No. Al momento dei fatti la capacità di agire non era scemata. (...)

### **E. 3**

Rischio di recidiva

#### **E. 3.1**

Si dal punto di vista psichiatrico forense il periziando presenta un fondato pericolo di commettere nuovi reati (vedi capitolo discussione paragrafo 3).

#### **E. 3.2**

La tipologia dei presunti delitti comparata con i dati clinici a disposizione, associata al profilo psicologico indica che degli atti della stessa natura possono nuovamente verificarsi (...). I comportamenti incendiari si inseriscono in tali condotte e sono volti a "dare adrenalina". Egli stesso ammette di essere stato affascinato sin da piccolo dal fuoco. In futuro potrebbe commettere altri reati oltre a quello oggetto d'inchiesta. Il discontrollo degli impulsi (per incapacità/impossibilità di autocontenimento e di successiva riflessione critica) nel periziando si esprime ad ampio raggio: episodi incendiari; acquisti in Internet; gioco

d'azzardo; assunzioni di cibo; assunzione non contenuta di alcool e benzodiazepine. Ha difficoltà ad aderire a regole e norme che ostacolano i suoi desideri e la trasgressione delle regole è agita senza senso di colpa o rimorso, con distacco. Furto, malversazioni, guida in stato di ebbrietà sono comportamenti psicopatici iscritti nel suo disturbo personologico.

### **E. 3.3**

Richiamato l'art. 64 CP:

#### **E. 3.3.1**

e

#### **E. 3.3.2**

Dal profilo psichiatrico forense può essere affermato che il rischio di commettere nuovi reati da parte del periziando è collegato alle particolari caratteristiche della sua personalità (disturbo di personalità emotivamente instabile tipo borderline). La grave turba psichica di cui è affetto è sì di lunga durata (dall'inizio dell'età adulta) ma non è incurabile.

### **E. 4**

Misure terapeutiche (art. 59 61 e art- 63 CP) Richiamati gli art. 59, 60 e 63 CP:

#### **E. 4.1**

Il periziando è tuttora affetto dalla turba psichica descritta al capitolo discussione paragrafo 1.

#### **E. 4.2**

Il trattamento stazionario è adeguato per la turba psichica di cui è affetto (...).

#### **E. 4.3**

Con questo trattamento si potrà evitare il rischio che il periziando possa commettere nuovi reati in connessione con la sua turba psichica. Solo il trattamento stazionario è idoneo a contenere il rischio di commissione di nuovi reati. Il trattamento ambulatoriale non è ugualmente adeguato.

#### **E. 4.4**

Tale trattamento può essere effettuato presso il Massnahmenzentrum St. Johanssen di Le Landeron \_\_\_\_\_. In Ticino non vi sono strutture idonee.

#### **E. 4.5**

Il periziando si dice eventualmente disposto a sottoporsi solo ad un trattamento ambulatoriale. Un tale trattamento ordinato contro la sua volontà avrebbe comunque possibilità di successo essendo il disturbo personologico di cui è affetto curabile.

#### **E. 4.6**

La contemporanea espiazione della pena non pregiudicherebbe e non ostacolerebbe il successo del trattamento purché durante il tempo di espiazione della pena sia adeguatamente curato dal profilo psichiatrico visto il grave disturbo di personalità". (cfr. AI 82, p. 54-56) Nella discussione, la perita psichiatrica ha precisato che il rischio di recidiva del periziando è medio-alto (AI 82, p. 52). 92. Invitato a prendere posizione sulle conclusioni della perizia psichiatrica in occasione del pubblico dibattimento, l'imputato ha dichiarato: " Non contesto la sostanza, contesto in alcuni punti la forma, e soprattutto quello

che ho evidenziato nell'istanza presentata dal mio difensore. Vorrei aggiungere che la perita fino alla penultima volta che mi ha visto ha detto che avrebbe proposto delle cure ambulatoriali, mentre l'ultima volta che ci siamo visti mi ha espresso la decisione di voler propendere per una misura stazionaria, avendo parlato col signor \_\_\_\_\_, motivo per cui ho poi parlato con lui e lui mi ha detto che non aveva detto queste cose alla perita." (VI DIB 17.11.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 6).

IX) Commisurazione della pena 93. Giusta l'art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la repressibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del precedente diritto designava con le espressioni "risultato dell'attività illecita" e "modo di esecuzione" (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle "circostanze esterne", e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B\_370/2007 consid. 2.2). In quest'ambito, si inserisce l'eventuale responsabilità limitata dell'autore. In una sentenza dell'8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B\_1092/2009, 6B\_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un'interpretazione puramente letterale del testo dell'art. 19 cpv. 2 CP ("il giudice attenua la pena") - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell'autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B\_1092/2009, 6B\_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2). Determinata, così, la colpa globale dell'imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B\_1092/2009 e 6B\_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B\_585/2008 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B\_78/2008, 6B\_81/2008, 6B\_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc.

6B\_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B\_78/2008, 6B\_81/2008, 6B\_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B\_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B\_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, *Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen*, Berna 2006, § 6 n. 72). 94. Secondo l'art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempite le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, *Basler Kommentar, Strafrecht I*, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, *Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar*, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, *Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar*, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, *Commentaire romand, Code pénal I*, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506). 95. Giusta l'art. 42 cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento dell'esecuzione della sanzione (STF 6B\_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.). Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza la condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L'art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all'esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc. 6B\_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc. 6B\_492/2008, consid. 3.1.2). Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel caso dell'art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta l'assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B\_492/2008, consid. 3.1.2). Per "circostanze particolarmente favorevoli" si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc. 6B\_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc. 6B\_812/2009, consid. 2.1.; STF 19 maggio 2009, inc. 6B\_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l'infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con l'infrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3;

STF 19 maggio 2009, inc. 6B\_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, *Schweizerisches Strafrecht*, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc. 6B\_244/2010, consid. 1). Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta all'estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3; STF 6B\_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1; 6B\_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, *Schweizerisches Strafrecht*, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).

96. Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4 pag. 77). Quando la durata della pena detentiva si situa tra uno e due anni, il giudice ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è l'eccezione (STF 6B\_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata solo se la concessione della sospensione di una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere tra "tutto o niente" (STF 6B\_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.). Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale, che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e tralasciarne altri, se pertinenti.

97. Giusta l'art. 62a CP se, durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente commette un reato mostrando così che permane il rischio cui doveva ovviare la misura, il giudice competente per giudicare il nuovo reato può ordinare il ripristino dell'esecuzione (lett. a), sopprimere la misura e, sempreché ne siano adempiute le condizioni, ordinare una nuova misura (lett. b) o sopprimere la misura e, sempreché ne siano adempiute le condizioni, ordinare l'esecuzione di una pena detentiva (lett. c). Il capoverso 2 del presente disposto prevede che se, in base al nuovo reato, risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di una pena detentiva senza condizionale e questa pena viene ad aggiungersi a quella sospesa a favore della misura, il giudice fissa una pena unica in applicazione dell'articolo 49. Se, in base al comportamento durante il periodo di

prova, vi è seriamente da attendersi che il liberato condizionalmente possa commettere un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, il giudice che ha ordinato la misura può ordinare il ripristino su proposta dell'autorità d'esecuzione (cpv. 3). Ai sensi del cpv. 4 dell'art. 62a CP la durata massima dell'esecuzione ripristinata è di cinque anni per la misura di cui all'articolo 59 e di due anni per le misure di cui agli articoli 60 e 61. Se prescinde dal ripristino dell'esecuzione o da una nuova misura, il giudice può ammonire il liberato condizionalmente (lett. a), ordinare un trattamento ambulatoriale o un'assistenza riabilitativa (lett. b), impartire norme di condotta (lett. c) e prorogare il periodo di prova da uno a cinque anni in caso di misura secondo l'articolo 59 e da uno a tre anni in caso di misura secondo gli articoli 60 o 61 (cpv. 5). Giusta il cpv. 6 del presente disposto, se il liberato condizionalmente si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l'articolo 95 capoversi 3-5. 98. Nella fattispecie, giova rilevare, in primo luogo che IM 1 ha violato le norme di condotta a lui imposte contestualmente alla liberazione condizionale. Non soltanto. Egli ha reiterato il reato per cui era stato oggetto di una misura stazionaria ex art. 59 CP, dimostrando così il perdurare del rischio che detta misura doveva ovviare. In tale contesto, considerato pure il preavviso del GPC (doc. TPC 30), la Corte ha disposto il ripristino dell'esecuzione della precedente misura. 99. Conformemente al capoverso 2 dell'art. 62a CP, se in base al nuovo reato, risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di una pena detentiva senza condizionale e questa viene ad aggiungersi a quella sospesa a favore della misura, il Giudice deve pronunciare una pena unica. Ciò è il caso, ritenuto che la condanna per i fatti di \_\_\_\_\_ – di cui si dirà in seguito – adempie i requisiti di una pena senza condizionale. 100. Nell'ottica di una pena unica, la Corte ha ritenuto la colpa di IM 1, dal profilo oggettivo, di gravità medio-bassa e ciò in ragione, da un lato, del bene giuridico esposto a pericolo e, dall'altro, del fatto che il rogo è stato prontamente domato causando danni sostanzialmente contenuti. 101. La colpa è stata, per contro, ritenuta molto grave dal punto di vista soggettivo. L'imputato, al fine di soddisfare una sua pulsione, incurante del pericolo che ciò poteva comportare per gli occupanti dell'immobile ha provocato un incendio che avrebbe potuto avere gravi conseguenze. Egli ha così dato dimostrazione di profondo egoismo. IM 1 era, peraltro, perfettamente consapevole di poter provocare non solo danni ingenti, ma pure gravi danni alla salute degli inquilini del palazzo, che egli sapeva essere abitato. Pesa soprattutto sull'imputato il già citato precedente specifico. Nel corso della misura, protrattasi sull'arco di più anni, l'imputato aveva peraltro maturato la consapevolezza di essere attratto dal fuoco, o quanto meno dall'adrenalina che questo gli provoca, e che l'utilizzo di sostanze psicoattive gli rendeva difficile controllare tale impulso (cfr. verbale Commissione per l'esame dei condannati pericolosi, AI 17). Ciò aveva indotto l'autorità di esecuzione a subordinare la liberazione condizionale a puntuali norme di condotta, tra cui figurava l'astensione dall'assunzione di alcolici. Disattendendo tale condizione, egli si è quindi posto, deliberatamente, nella condizione di ritornare a commettere reati collegati ad un improprio uso del fuoco. Con il proprio agire l'imputato ha inoltre dimostrato di non aver tratto particolare insegnamento dalla precedente condanna. In tale contesto, per i fatti occorsi a \_\_\_\_\_ nel 2019, la Corte ha ritenuto una pena ipotetica compresa tra i 15 e i 20 mesi di detenzione. 102. A favore dell'imputato non emergono particolari motivi di attenuazione della pena. In particolare, egli non ha per nulla collaborato durante l'inchiesta, giungendo a mentire sulla sua presenza o meno sul luogo dei fatti e, una volta attestata la sua presenza attraverso gli impianti di videosorveglianza, tentando di sostenere improbabili tentativi di furto. In tale contesto, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1, tenuto

conto della condanna a 18 mesi comminatigli nel 2010, una pena unica di 34 (trentaquattro) mesi. 103. Tenuto conto del pericolo che IM 1 rappresenta per la collettività e richiamate le indicazioni del perito psichiatrico, la pena viene sospesa al beneficio del trattamento stazionario già a suo tempo posto in essere ex art. 59 CP. X) Pretese di diritto civile degli accusatori privati 104. Nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione (art. 47 CO). L'entità del risarcimento per torto morale dipende, innanzitutto, dalla gravità delle sofferenze fisiche o psichiche provocate dall'offesa subita dalla vittima e dalla possibilità di alleviare sensibilmente, con il versamento di una somma di denaro, il torto morale che ne consegue. La sua quantificazione rientra nel potere di apprezzamento del giudice. In ragione della sua natura, l'indennità per torto morale, destinata a risarcire un danno difficilmente quantificabile in una somma di denaro, sfugge a qualsiasi determinazione sulla base di criteri matematici. L'indennità corrisposta deve essere equa. Il giudice ne quantifica, quindi, l'entità rapportandola alla gravità dell'offesa subita e dovrà evitare che la somma accordata sia derisoria per la vittima. Se egli si ispira a casi precedenti, provvederà ad adattarli alle circostanze attuali, tenendo conto del deprezzamento del potere d'acquisto del denaro (STF del 28 settembre 2012, inc. 6B\_369/2012, consid. 2.1.1). In ogni caso, per stabilire l'ammontare dell'indennità prevista dall'art. 47 CO, la comparazione con altri casi deve farsi con molta cautela, essendo il torto morale correlato alla sensibilità di ciascuna persona, in una specifica situazione, e ritenuto che ognuno reagisce diversamente all'offesa patita. Ciò premesso, un raffronto non è privo d'interesse e può, a seconda delle circostanze, essere utile a titolo indicativo (DTF 125 III 269 consid. 2a; STF del 28 settembre 2012, inc. 6B\_369/2012, consid. 2.1.2). Il risarcimento per torto morale dovrà essere commisurato tenendo conto del tipo e della gravità della lesione, dell'entità e della durata delle conseguenze sulla personalità della vittima, della sua età, del grado di colpa del responsabile, dell'eventuale concorso di colpa dell'offeso, così come della prospettiva di alleviare i dolori attraverso il versamento di una somma di denaro (DTF 132 II 117 consid. 2.2.2 e riferimenti; STF del 10 ottobre 2011 inc. 6B\_354/2011 consid. 5.2; STF del 17 maggio 2004 inc. 6S.232/2003 consid. 2.1; Werro in Commentaire romand, Codes des obligations I, Basilea 2003, ad art. 47. n. 22 e 24, pag. 340 seg.). Giusta l'art. 433 cpv. 1 lett. a CPP l'imputato deve, inoltre, indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l'accusatore privato vince la causa. 105. In concreto, in ragione del proscioglimento dell'imputato dai reati di cui al punto 1.2 dell'atto d'accusa 191/2019 del 28 agosto 2019 e punto 1 dell'atto d'accusa aggiuntivo 247/2019 del 19 novembre 2019, gli accusatori privati sono stati rinviati al competente foro civile. XI) Retribuzione del difensore d'ufficio 106. Giusta l'art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato. Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008. Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell'avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d'ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar). All'avvocato è riconosciuto l'onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d'ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un'efficace difesa nel

procedimento penale (BSK StPO – N. Ruckstuhl, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. Lieber, art. 135 CPP n. 3/6; N. Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Commentario CPP – M. Galliani / L. Marcellini, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l'onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (BSK StPO – N. Ruckstuhl, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. Lieber, art. 135 CPP n. 6).

L'onorario dell'avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall'Alta Corte, decisione TF 6B\_502/2013 del 3.10.2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l'onorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L'onorario dell'avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall'orario di lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar). Per la determinazione dell'onorario a favore del difensore d'ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell'art. 21 cpv. 2 della legge sull'avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l'avvocato ha riguardo alla complessità ed all'importanza del caso, al valore ed all'estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all'esito conseguito ed alla sua prevedibilità (decisione TF 6B\_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.). Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l'art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest'ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell'onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell'incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar). L'assunzione di un mandato di patrocinatore d'ufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un'attività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa d'ufficio sono sottoposte all'IVA se l'avvocato medesimo vi è assoggettato (sentenze TF 6B\_486/2013 del 16.7.2013 consid. 4.3.; 6B\_638/2012 del 10.12.2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6.5.2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l'attribuzione dell'IVA al patrocinatore indipendente quand'esso non sia personalmente assoggettato alla stessa. 107. Le note professionali dell'avv. DUF 1, adattate all'effettiva durata del dibattimento, sono state approvate così come esposte, per complessivi CHF 12'717.20, comprensivi di onorario, spese e IVA. 108. IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di CHF 12'717.20 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). XII) Sequestri 109. In accoglimento della richiesta della pubblica accusa, la Corte ha ordinato la confisca di tutto quanto sotto sequestro, eccezion fatta per la mappetta porta documenti contenente documenti vari (Rep. n°. 71078) e il caricatore per telefono con cavo USB (Rep. n°. 71762), che sono stati dissequestrati a favore dell'avente diritto. XIII) Tassa di giustizia e spese procedurali 110. La tassa di giustizia di CHF 2'000.00 (duemila) e le spese procedurali sono a carico del condannato. visti gli art.: 12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 62a, 69, 70, 221 CP; 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1 1. è autore colpevole di: incendio intenzionale per avere, il 26 maggio 2019, a \_\_\_\_\_, cagionato intenzionalmente un incendio dal quale sono derivati danni alle cose altrui e pericolo per l'incolumità pubblica, e meglio per avere, all'interno del garage seminterrato del palazzo sito in Via \_\_\_\_\_, dato fuoco al telo in plastica posto a copertura del motorino di

proprietà di ACPR 4, beni entrambi andati distrutti per un danno complessivo denunciato di CHF 1'200.00, rogo domato dagli inquilini del palazzo prima dell'arrivo dei soccorritori; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi . 2. IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di incendio intenzionale aggravato di cui al punto 1.2 dell'atto d'accusa 191/2019 del 28 agosto 2019 e lesioni gravi, in parte tentate, di cui al punto 1 dell'atto d'accusa aggiuntivo 247/2019 del 19 novembre 2019. 3. Di conseguenza, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 34 (trentaquattro) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena unica, tenuto conto della condanna a 18 (diciotto) mesi di detenzione pronunciata nei suoi confronti dalla Corte delle assise criminali il 1. dicembre 2010. 4. È ordinato il ripristino dell'esecuzione della misura stazionaria ex art. 62a cpv. 1 lett. a CP. 5. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa per dar luogo alla misura stazionaria di cui al punto 4 del presente dispositivo. 6. Gli accusatori privati sono rinviati al competente foro civile. 7. L'istanza d'indennizzo ex art. 429 CPP del 26 novembre 2019 di IM 1 è respinta. 8. È ordinata la confisca di tutto quanto sotto sequestro, eccezion fatta per la mappetta porta documenti contenente documenti vari (Rep. n°. 71078) e il caricatore per telefono con cavo USB (Rep. n°. 71762), che vengono dissequestrati a favore dell'avente diritto. 9. La tassa di giustizia di fr. 2'000.00 (duemila) e le spese procedurali sono a carico del condannato. 10. Le spese per la difesa d'ufficio sono sostenute dallo Stato. 10.1. La nota professionale dell'avv. DUF 1 è approvata per: onorario fr. 11'394.00 spese fr. 414.00 IVA (7,7%) fr. 909.20 totale fr. 12'717.20 10.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 12'717.20 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). Intimazione a: - Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano - Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano - Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano Per la Corte delle assise criminali Il Presidente La cancelliera

Distinta spese : Tassa di giustizia	fr.	2'000.--	Inchiesta
preliminare	fr.	1'989.50	Perizie
11'451.70	Altri disborsi (postali, tel., ecc.)	fr.	366.70 fr. 15'807.90

=====